



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 1.3.2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa al n. r.g. 1178/2019 a cu è riunita quella di ATP iscritta al n. R.G. 35/2018

TRA

I.N.P.S., in personale del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti;

RICORRENTE

contro

RELLA MARIA ANNA, nata a Giugliano in Campania (NA) il 29.5.1954, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Rienzo e Gianfranco Battista presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Nicola la Strada alla Via Santa Croce n. 138, in virtù di procura allegata alla memoria

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 5/02/2019, l'I.N.P.S. ha proposto opposizione avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 35/2018, il quale ha ritenuto sussistenti in capo a Rella Maria Anna le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità civile di cui all'art. 13 l. 118/1971 e successive modifiche ed integrazioni nonché la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/1992. L'I.N.P.S. ha eccepito l'insussistenza del requisito socioeconomico nonché la carenza di interesse ad agire in capo alla parte resistente a causa della titolarità dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984. Riproponendo le eccezioni già sollevate con la memoria depositata in sede di ATPO, ha dedotto altresì l'inammissibilità dell'istanza diretta al riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992, per difetto di allegazione dei pretesi benefici economici, normativi, fiscali, amministrativi o contributivi. Ha concluso pertanto per l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto dell'originaria istanza di accertamento tecnico preventivo, spese vinte.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, Rella Maria Anna ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, insistendo per l'attribuzione della prestazione assistenziale richiesta ed in

particolare per l'accoglimento dell'istanza proposta in via principale diretta al riconoscimento della propria inabilità al 100%.

La causa perveniva innanzi a questo giudice, in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 18.11.2020, per la prima volta all'udienza del 12.1.2021, alla quale si disponeva la riunione al presente procedimento di quello di ATPO. Rinviate per la discussione, all'odierna udienza del 1.3.2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza.

In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato nel rispetto dei termini di cui all'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.

Va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto fondata su motivi extra sanitari, sollevata dalla resistente.

Sul punto si condivide il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale *“In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.”* (cfr. Sez. L., Ordinanza n. 20847 del 02/08/2019).

Invero, l'ammissibilità dell'A.T.P. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente.

Quindi, sebbene diretto all'accertamento del requisito sanitario, il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario. La presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti costitutivi la domanda per l'instaurazione del giudizio ordinario determina l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale (cfr. Cass. 22721/2016).

Ne consegue l'ammissibilità dell'odierna opposizione.

Tanto premesso, venendo al merito, va sottolineato che dal punto di vista giuridico, si tratta di prestazioni – assegno per invalidi civili ed assegno ordinario di invalidità - tra loro incompatibili per espressa previsione di legge.

Tanto è disposto chiaramente dall'art. 1, comma 12 L. n. 222/1984 che si riporta: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità”

Tuttavia, va rilevato che l'art. 3 della legge n. 407 del 1990, come modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991, recita: “1. *Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.*”

Dalla lettura della norma si evince l'incompatibilità tra le prestazioni. Ma la norma prevede l'esercizio del diritto di opzione con l'adempimento delle comunicazioni prescritte nelle modalità e termini stabiliti dal decreto indicato nel terzo comma della norma citata.

Il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553, infatti, prevede l'obbligo degli assistiti a presentare annualmente una dichiarazione reddituale; ove risulti un'incompatibilità è prevista la revoca della provvidenza economica. Inoltre, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento contenente la concessione di trattamenti incompatibili i titolari di assegno mensile sono tenuti a denunciarli.

L'art. 5 disciplina il diritto all'opzione prevedendo che essa sia accompagnata dalla rinuncia al trattamento incompatibile.

La Corte, con riferimento al diritto di opzione, ha osservato come la legge, nel concedere all'interessato il diritto di scelta non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza ma "per il trattamento economico più favorevole", presuppone che l'interessato sia riconosciuto titolare dei due diversi diritti. Conseguentemente, quest'ultimo può chiedere di accertare in giudizio la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tali diritti, senza che possa essergli opposta l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi (cfr. Cass. n. 19226 del 2011; Cass. n.4868 del 2016).

Pertanto, deve ritenersi ammissibile la domanda diretta ad accertare la sussistenza del requisito sanitario al fine del riconoscimento dell'invalidità civile. Il divieto di cumulo viene in rilievo soltanto laddove il titolare non abbia esercitato il diritto di opzione come prescritto.

Va altresì riconosciuta la fondatezza della pretesa di Rella Maria Anna.

Si osserva che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve non soltanto possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ma non deve prestare attività lavorativa e non superare

il limite di reddito annuo indicato dal legislatore. Tali requisiti rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica, che può essere attribuita soltanto nella misura in cui la ricorrente abbia assolto l'onere, su di lei gravante in base al disposto generale dell'art. 2697 c.c., di provarne la sussistenza.

Sotto il profilo strettamente sanitario il CTU, in fase di ATP, sulla base della visita effettuata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa - calcolata mediante le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 -, pari alla percentuale dell'80% a partire da maggio 2018.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, anche in assenza di specifiche contestazione sul punto (cfr. relazione di consulenza in atti).

Alla luce dei principi enunciati e del procedimento scandito dall'art. 445 bis c.p.c., va precisato che non può accogliersi l'istanza di parte resistente diretta al rinnovo delle operazioni peritali al fine dell'accertamento del maggiore grado di invalidità pari al 100%, non risultando alcuna dichiarazione di dissenso depositata dalla parte avverso le conclusioni rese dal CTU in sede di ATP, per cui non può ammettersi, in assenza di un previo e tempestivo dissenso, alcuna successiva contestazione.

Quanto ai presupposti extra-sanitari, esclusa la rilevanza della percezione dell'assegno ordinario di invalidità, deve sottolinearsi che dall'estratto dei contributi previdenziali depositato dall'Inps risulta che la stessa al momento della proposizione della domanda amministrativa era titolare di un reddito da lavoro dipendente inferiore ai limiti di reddito prescritti per la fruizione dell'assegno di invalidità civile.

Quanto al mancato svolgimento di attività lavorativa, non osta all'accoglimento della domanda il fatto che la resistente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato sino al 29/12/2017, in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.

Si rammenti, infatti che le situazioni materiali, che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione, attengono tuttavia a fatti che per loro natura sono mutevoli nel tempo (ed anche reversibili).

A fronte di questa naturale mutevolezza, si ritiene che il principio di economia processuale imponga che i fatti sopravvenuti che sopravvengano nel corso del giudizio possano rilevare anche se relativi agli ulteriori elementi costitutivi dell'incollocazione e del limite reddituale (Cass. civ. Sez. lavoro, 16/07/2002, n. 10313).

Invece, in merito alla dedotta inammissibilità della domanda diretta al riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, deve condividersi l'assunto di parte opponente.

Infatti, la domanda diretta all'accertamento dello status di handicap ex art. 3 comma 3 l. 104/1992, pur diretta a contestare le valutazioni espresse dalla Commissione nel verbale del 13.6.2017, è del tutto priva di allegazioni in merito all'interesse di Rella al riconoscimento di tale status, in quanto

non risulta affatto indicato a quale tra le possibili agevolazioni o benefici la stessa abbia inteso fare riferimento né vi è alcuna ancorché minima allegazione rispetto al possesso, ad esempio, della patente di guida ovvero alcuna allegazione circa il familiare cui è fiscalmente a carico né risulta indicato il tipo di ausilio necessario all'accompagnamento o alla deambulazione né, infine, in merito al tipo di sussidio informatico necessario per la facilitazione e l'integrazione del disabile. Pertanto, deve ritenersi che come formulata in sede di ATP la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'handicap grave non è assistita da un apprezzabile interesse ad agire.

Pertanto, limitatamente a tale censura va accolta l'opposizione. Mentre, nel resto, alla luce delle suesposte motivazioni, va rigettata.

Sulle spese di lite, considerate anche quelle di ATP, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza in epoca successiva al deposito del ricorso di ATP, si ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti. Le spese di CTU relative alla fase di ATP sono poste a carico dell'INPS e liquidate con separato decreto emesso in pari data.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda diretta all'accertamento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 proposta dalla ricorrente in sede di ATP;
- 2) rigetta nel resto l'opposizione e dichiara che Rella Maria Anna è invalida nella misura dell'80 % con decorrenza da maggio 2018;
- 3) compensa tra le parti le spese di lite;
- 4) pone le spese di CTU medico-legale definitivamente a carico dell'INPS, liquidate con separato decreto emesso in pari data.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 1.3.2022

Il Giudice
Mariasaria Iovine